

Prot. n. 929175 /2012
Struttura Mittente - IA4 -

Torino, 29 novembre 2012

Al Presidente della Conferenza di Pianificazione
Sindaco Silvio Cerutti
COMUNE DI OSASIO

Oggetto: **Comune di Osasio**
Documento Programmatico “Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente”
Relazione della Provincia di Torino.

Con riferimento alla deliberazione C.C. n. 17 del 17 luglio 2012, di adozione del Documento Programmatico in oggetto e di contestuale avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come definito dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, si evidenzia quanto segue:

Premessa

Il presente parere “unitario” raccoglie le osservazioni della Provincia con riferimento alle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale (*Servizio Urbanistica*) che in qualità di “Autorità con competenze ambientali” (*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*) previste dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

1.1. La strumentazione urbanistica vigente.

La strumentazione urbanistica del Comune di Osasio agli atti della Provincia, risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 118-14531 del 23/03/1981 e successivamente modificato con quattro Varianti Generali, approvate rispettivamente con Deliberazioni G.R. n. 103-10023 del 16/12/1986, n. 111-36505 del 27/03/1990, n. 91-26618 del 19/07/1993 e n. 9-4673 del 3 dicembre 2001;
- con deliberazione G.R. n. 13-3039 del 5 giugno 2006 è stata approvata una Variante Strutturale relativa all’ampliamento dell’area artigianale di Frazione Balbo;
- ha approvato quattro Varianti Parziali ai sensi del settimo comma, articolo 17 L.R. 56/77, a seguito dell’approvazione nel 2001 della Variante Generale al P.R.G.C.;

- ha adottato, con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 17 luglio 2012 il Documento Programmatico di una Variante Strutturale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007, trasmesso alla Provincia in data 6 agosto 2012 (pervenuto in data 10/08/2012) congiuntamente alla convocazione della Conferenza di Pianificazione, svoltasi il 7 novembre 2012;
(Pratica n. 016/2012);

1.2 Le indicazioni principali del PTC2

I dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Osasio, sono:

- popolazione: 538 abitanti nel 1971, 568 abitanti nel 1981, 593 abitanti del 1991, 737 abitanti nel 2001 e 897 abitanti al 31 dicembre 2010, dato che conferma un andamento demografico 1971/2010 con un trend in incremento del + 40,0%;
- superficie territoriale: circa 458 ettari di pianura, con pendenza inferiore al 5%; le aree boscate interessano una minima superficie di circa 1,1 ettari (0,2 % dell'intero territorio comunale); quasi l'intera superficie territoriale, 415 ettari (90,5%) è riconosciuta di Seconda Classe di Capacità d'Uso dei Suoli;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 12 denominato "Carmagnolese" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 138 e n. 147;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Ramata e Oitana;
 - è classificato dalla vigente normativa in materia di prevenzione del rischio sismico in "zona sismica 3";

1.3 Contenuti del Documento Programmatico.

Con il Documento Programmatico in oggetto l'Amministrazione Comunale di Osasio intende dare avvio alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C., con i seguenti obiettivi:

- **adeguamento al PAI**, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 28 luglio 2009 n. 2-11830 con la quale si prevede la “condivisione” del quadro dei dissesti da conseguire durante l’iter di formazione della variante;
- **adeguamento normativa** regionale in materia di programmazione delle **attività commerciali** al dettaglio in sede fissa; il Comune ha approvato con D.C.C. n. 29 del 28 ottobre 2011 i “*Criteri Comunali di programmazione commerciale*” sulla base di quanto emanato con D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. e sul territorio comunale è stato individuato l’Addensamento Storico Rilevante “**A1**”;
- **modifiche alla viabilità**, individuate come segue:
 - a) realizzazione di rotatoria nella frazione di Borgonuovo, tale intervento consentirebbe la valorizzazione della Cappella della Santa Croce ubicata sul ciglio stradale e la realizzazione di una piccola area antistante per l’accesso in sicurezza all’edificio religioso;
 - b) realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 in corrispondenza dell’area cimiteriale al fine di rallentare il traffico veicolare che percorre il tratto rettilineo della Provinciale, incrementando il livello di sicurezza all’innesto delle due strade (accessi area cimiteriale e Concentrico) nella Provinciale; creando, altresì, un’area antistante la Cappella della Vergine dei Sette Dolori posta all’interno dell’area cimiteriale a ridosso della Strada Provinciale;
 - c) realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 in corrispondenza dell’innesto della Strada Peschiere che conduce al centro del paese al fine di rallentare il traffico veicolare che percorre il tratto rettilineo della Provinciale e valorizzare la porta di ingresso al Comune;

La Variante Strutturale intende, inoltre, inserire l’indicazione cartografica di una viabilità avente funzione di “*circonvallazione*” lungo la parte ovest del concentrico. Tale indicazione rientra nell’ambito della definizione di una strategia - a lungo termine - da perseguire nell’ambito del sistema pianificatorio attraverso la redazione di future varianti senza ingenerare, al momento, vincoli di alcun genere né fasce di rispetto;

- **ampliamento dell’area cimiteriale**, a fronte dell’esigenza, emersa negli ultimi anni, di un maggior spazio da destinare alla tumulazione e realizzazione di nuove tombe. L’attuale area cimiteriale rientra nel conteggio degli standard a servizio degli insediamenti residenziali di cui all’articolo 21, L.R. 56/77, l’ampliamento ne comporterà un incremento di circa +1,60 mq/ab.;
- **cambio di destinazione d’uso di un’area inedita in ambito produttivo**, (da produttivo in agricolo) a seguito di richiesta pervenuta da un privato; l’Amministrazione Comunale intende rendere agricola l’area in questione e mantenere, in capo all’Ente Pubblico, la proprietà della relativa capacità edificatoria;
- **individuazione di nuove aree di completamento residenziale e interventi di ristrutturazione urbanistica**, l’inserimento di queste aree si rende necessario al fine di soddisfare l’esigenza abitativa che si sta generando a seguito dell’esaurimento della capacità edificatoria del vigente P.R.G.C.:

- a) aree “**RU.a**” e “**RU.b**”, rispettivamente di superficie pari a mq 4.968 e mq 2.403, ricomprese nell’ambito del tessuto edilizio consolidato quali “*aree miste di recupero del tessuto edificato esistente*”. Dette aree risultano praticamente inedificate tranne che per qualche manufatto di tipo accessorio; sono a ridosso della piazza centrale ed in un contesto in cui l’accessibilità è di scarsa qualità a causa di vie di ridotta ampiezza. La Variante propone, per queste aree, un intervento di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica soggetto a preliminare redazione di strumento urbanistico esecutivo;
- b) aree “**CR.a**” e “**CR.b**”, rispettivamente di ampiezza pari a mq 528 e mq 1.338, già classificate come “*aree residenziali di completamento*”. La Variante Parziale approvata con D.C.C. n. 34 del 2 novembre 2010 ha classificato le suddette aree in “*aree private a verde produttivo*” annullandone, di fatto, la capacità edificatoria; tale variazione era stata predisposta, con l’accordo delle Proprietà delle stesse aree, al fine di poter disporre di capacità edificatoria in altra sede con l’obiettivo di porre fine ad un contenzioso sorto tra il Comune ed altri proprietari in occasione dell’approvazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. in seguito annullata dal TAR Piemonte. Si ritiene pertanto necessario ripristinare i diritti edificatori dei proprietari delle aree identificate con le sigle “**CR.a**” e “**CR.b**”, attribuendo alle stesse gli indici di utilizzazione fondiaria già precedentemente individuati e pari a 1,00 mc/mq;
- c) area “**CR.c**”, ha una superficie di mq 11.742 ed è inserita all’interno dell’area densa così come individuata in sede di Conferenza di Servizi; attualmente risulta classificata come “*area privata a verde produttivo*”. L’intervento di nuova edificazione è subordinato alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo;
- d) area “**CR.d**” di *completamento*, ha una superficie di mq 5.648 ed è inserita all’interno dell’area di transizione così come individuata in sede di Conferenza di Servizi; attualmente risulta classificata come “*area agricola*”. L’attuazione dell’area è subordinata alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo;
- e) area “**CR.e**”, ha una superficie pari a mq 1.380 ed è inserita all’interno delle aree di transizione così come individuate in sede di Conferenza di Servizi; attualmente risulta classificata come “*area agricola*”. L’inserimento di questa area si configura come *completamento* delle aree inserite nell’ultima variante al Piano; l’area beneficia delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate negli interventi edificatori precedenti.
- f) area “**CR.f**”, ha una superficie pari a mq 4.695, è inserita all’interno delle aree di transizione così come individuate in sede di Conferenza di Servizi e, attualmente, risulta classificata come “*area agricola*”. L’area sarà attuata mediante redazione di uno strumento urbanistico attuativo;
- g) aree “**CR.g**”, “**CR.h**”, “**CR.i**”, le aree, rispettivamente di superficie pari a mq. 860, 1.877 e 1.165, sono inserite all’interno delle aree di transizione così come individuate in sede di Conferenza di Servizi e, attualmente, risultano classificate in “*area agricola*”. L’inserimento di queste aree prelude ad uno sviluppo delle previsioni di Piano nell’area ormai circoscritta tra la Via Torino, Vicolo San Rocco e la nuova viabilità; questo sviluppo sarà oggetto di altra idonea variante al Piano Regolatore.

La variante prevede un incremento di capacità insediativa pari a 42 abitanti derivanti dagli interventi di ristrutturazione urbanistica e 142 abitanti dalle aree di completamento; la capacità insediativa totale risultante dalla Variante è quindi di $(1.443 + 42 + 142) = 1.627$ abitanti pari ad incremento di + **12.75%** sulla vigente CIRT.

Per quanto attiene il processo di Valutazione Ambientale Strategica, in accordo a quanto previsto dall'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", la Variante è assoggettata alla verifica preventiva. Al fine di espletare la citata procedura, la documentazione di Variante contiene il documento tecnico di Verifica;

(Cfr. Documento Programmatico);

visti:

- il quinto comma dell'articolo 31^{ter} L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007 e l'articolo 8 del D.P.G.R. n. 2/R del 5 marzo 2007, il quale consente alle Province e ai partecipanti alla Seconda Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico la facoltà di formulare osservazioni;
- il sesto comma dell'articolo 31^{ter} L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007, il quale affida al rappresentante unico l'onere di raccogliere i pareri necessari all'interno dell'Ente e ricondurli ad unitarietà nella Conferenza di Pianificazione;
- gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regione Piemonte n. 121-29759 del 21 luglio 2011;
- la delega prot. n. 819347/2012 in data 19/10/2012, con la quale il Presidente della Provincia dott. Antonio Saitta autorizza l'architetto Gianfranco Fiora, Dirigente del Servizio Urbanistica, a rappresentare l'Ente nella Conferenza di Pianificazione del 7 novembre 2012 e in quelle successive per la conclusione dell'iter della Variante in esame;

constatato che nella Prima seduta della Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico è stato espresso congiuntamente parere favorevole sulla coerenza delle finalità e degli oggetti generali del Documento Programmatico della Variante con le definizioni dell'articolo 31^{ter}, comma 1 della L.R. 56/77, come inserito dall'articolo 2 della L.R. 1/2007;

dato atto che il Comune ha correttamente provveduto, preliminarmente all'adozione del Documento Programmatico della Variante Strutturale al P.R.G.C. a convocare le Conferenze dei Servizi, ai sensi L. 241/1990 e s.m.i. finalizzate all'individuazione delle aree dense, di transizione e libere, come previsto dal comma 2, articolo 15 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2); le suddette Conferenze si sono rispettivamente svolte in data 14 dicembre 2011, presso il

Comune di Osasio e in data 19 marzo 2012, presso la Provincia, producendo un risultato condiviso dagli Enti convocati;

Con riferimento a quanto soprariportato e alla prima Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico in oggetto, si evidenzia, quanto segue:

1.4 Congruità del Documento Programmatico rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

Il contenuto del Documento Programmatico della Variante Strutturale, sopra richiamato, risulta compatibile con una delle previsioni più rilevanti, oltre al contenimento del consumo di suolo, proposte dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), approvato con D.G.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e precisamente il comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*" delle N.d.A., secondo il quale, con prescrizione immediatamente vincolante e cogente, "... *La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni. ...*".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, circa l'importanza attribuita da questa Provincia all'adeguamento al PAI, al fine di consentire ai Comuni di operare su territori "sicuri" dal punto di vista del rischio idrogeologico, con riferimento alla proposta di Variante Strutturale contenuta nel "*Documento Programmatico*", a seguito di quanto già esplicitato nel corso della prima Conferenza di Pianificazione e dall'analisi della documentazione allegata al documento stesso, si formulano le seguenti "*Considerazioni*", le quali evidenziano di seguito alcuni aspetti a supporto dell'attività di valutazione ed approfondimento che l'Amministrazione Comunale dovrà affrontare:

- a) il Progetto Preliminare deve verificare la congruenza delle modifiche proposte con il dettato del comma 3 dell'articolo 1 della Legge Regionale 26 gennaio 2007, n. 1, il quale individua come Varianti Strutturali "... *quelle che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Po (P.A.I.) ...*";
- b) per quanto attiene l'adeguamento al PAI si richiama il contenuto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*" delle N.d.A. del PTC2, già anticipato in sede di Prima seduta di Conferenza, secondo i quali "... *La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo*

preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di assetto idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale, assumono valenza prescrittiva a seguito del raggiungimento della citata Intesa. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati. Il comma 5 (Prescrizioni che esigono attuazione), specifica che gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato del Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:

- a) le perimetrazioni dei dissesti indicate, con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;*
- b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;*
- c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000. La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b;*
- c) si segnala all'Amministrazione Comunale, che l'adeguamento al P.A.I. deve essere condotto con riferimento ai contenuti delle Deliberazioni Giunta Regionale 28 aprile 2009, n. 2-11830 "Indirizzi per l'attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. 45-6656 del 15 luglio 2002 con gli allegati A e B" e 7 aprile 2011, n. 31-1844 "Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI."; le citate deliberazioni forniscono, infatti, utili indicazioni sulla procedura da seguire a seconda della casistica nella quale ricade il Comune, in funzione del livello di approfondimento della documentazione, raggiunto;*
- d) con riferimento alle modalità che il Comune applicherà per il prosieguo dell'iter di Variante, qualora sia coinvolta la Provincia, ai fini dell'acquisizione e della condivisione del parere previsto dalle Deliberazioni citate, si ricorda la necessità di contattare e trasmettere l'intera documentazione di approfondimento al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia;*
- e) si segnala, a supporto dell'iter di predisposizione della documentazione di Variante, quanto riportato al punto 1.2.2 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8 maggio 1996 e precisamente: " ... Il documento cartografico [Assetto Generale del Piano con*

sovrapposizione della carta di sintesi] ..., *da ritenersi indispensabile, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall'urbanista (come peraltro già indicato dalla Circ. del P.G.R. del 18/7/89, n.16/URE al punto 3.2.1. comma 4.2. SEZ I - scheda C, in riferimento all'art. 14 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.i.)*”;

- f) con riferimento a quanto sopra, inoltre, il contenuto del comma 9, articolo 31ter della L.R. n. 1/2007: *“Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA [ora DB14] prima dell'adozione del progetto preliminare.”*;
- g) si ricorda altresì, come peraltro già evidenziato nel corso della Conferenza di Pianificazione, che il Comune come riportato nelle D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012, ricade in **“Zona sismica 3”**, in tal caso, i Progetti Preliminari delle Varianti Generali e Strutturali, ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001, sono soggetti al parere della Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - area di Torino;
- h) per quanto attiene le proposte di Variante relative alla previsione di nuove infrastrutture viarie ricadenti su viabilità provinciale, il Servizio Programmazione Viabilità consultato in merito, non rileva criticità per le rotatorie individuate sulla S.P. n. 138, ricordando che la progettazione delle stesse segua il dettato del D.M. 19 aprile 2006 *“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”* (G.U. n. 170 del 24/07/2006); necessita, tuttavia, un maggiore approfondimento la previsione sulla S.P. n. 147, in Frazione Borgonuovo, alla luce delle preesistenze, delle dimensioni della sezione stradale e le ricadute sul limitrofo territorio del Comune di Pancalieri. Si invita, quindi, l'Amministrazione Comunale, precedentemente alla elaborazione del Progetto Preliminare, in particolare per quest'ultimo intervento a prendere contatti con il citato Servizio della Provincia, al fine di pervenire ad una soluzione progettuale condivisa;
- i) per quanto attiene l'individuazione del tracciato di *“circonvallazione”* all'abitato, prendendo atto che lo stesso, come dichiarato nel Documento Programmatico, rappresenti una previsione a lungo termine e finalizzato, al momento, al mantenimento di un possibile corridoio, si richiama in merito il dettato dell'articolo 41 *“Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.”* delle Norme del PTC2, quale supporto alla eventuale progettazione di tale previsione:
1. (Direttiva) *La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:*
 - a) *razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;*

- b) *minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;*
 - c) *evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, etc.);*
 - d) *minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;*
 - e) *minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;*
 - f) *integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;*
 - g) *migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;*
 - h) *ottimizzazione dei rapporto costo di realizzazione-benefici;*
 - i) *miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida ...;*
 - j) *compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;*
 - k) *minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata; il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009;*
 - l) *coerenza con le Norme dei piani di Area delle Aree protette.*
- j) dato atto che il Comune ha correttamente seguito le prescrizioni che esigono attuazione dettate dal comma 7 dell'articolo 16 "Definizione delle aree" delle N.d.A. del PTC2, il quale prevede che "... In occasione di varianti di carattere strutturale ... -il Comune-dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, ..." avendo provveduto a condividere con Provincia e Regione la definizione delle aree dense, di transizione e libere. Si richiama, in funzione del fatto che il territorio del Comune di Osasio ricade quasi interamente in Classe Seconda di Uso del Suolo, il dettato dell'articolo 17 delle N.d.A. del PTC2 "Azioni di tutela delle aree", con finalità di contenere il consumo di terreni con buone caratteristiche di fertilità, inseriti altresì in contesto agricolo attivo. Con le motivazioni anzidette si ricorda come " ... Nelle **aree dense**, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica. Nelle **aree di transizione**, sono congruenti nuovi processi

*insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di **sprawl edilizio** mediante interventi di **densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse**.... nelle **aree libere** non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative ... e quanto previsto dall'articolo 25, L.R. 56/77 ... Si ribadisce altresì uno dei cardini informativi del PTC2, il quale “ ... individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti”;*

- k) con riferimento a quanto sopra evidenziato si chiede, quindi, all'Amministrazione di valutare l'individuazione o in alternativa il contenimento delle superfici delle aree “CR.d” e “CR.f”. In particolare quest'ultima contribuisce a sfrangere il perimetro del concentrico, in direzione della futura circonvallazione; preferendo per nuove localizzazioni le zone già intercluse tra l'abitato e la viabilità comunale esistente. La realizzazione di interventi residenziali in linea con il dettato del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, deve perseguire criteri di complementarità e integrazione, sia fisici che morfologici, con la città esistente, ponendosi come occasione di riqualificazione degli ambiti individuati, concorrendo se necessario alla risoluzione di eventuali situazioni di “frangia”;
- l) con riferimento alla sostenibilità ambientale, si suggerisce, per quanto attiene l'edilizia residenziale, di privilegiare le costruzioni che prevedono tecniche costruttive biocompatibili, volte a ridurre il consumo energetico degli edifici e ad utilizzare per il fabbisogno di climatizzazione invernale o estivo, fonti energetiche rinnovabili (cfr. D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. - L.R. n. 13 del 28 maggio 2007); particolare cura dovrà essere posta nel porre in atto **metodologie costruttive che consentano la minore impermeabilizzazione del suolo, il recupero delle acque di prima pioggia** ecc;
- m) si segnala, infine, all'Amministrazione Comunale di verificare la necessità di subordinare l'attuazione delle aree in previsione mediante il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, in considerazione dell'urbanizzazione già presente nelle stesse, preferendo altre soluzioni, che garantiscano comunque il controllo pubblico tramite il convenzionamento ma con caratteristiche di maggiore flessibilità e snellezza.

2. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Strutturale al P.R.G.C.

Autorità con competenze ambientali: Provincia di Torino - “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”

In relazione alla Variante in oggetto, il parere allegato raccoglie le osservazioni di questa Provincia di Torino unicamente con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale, come previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e smi), in qualità di “Soggetto con Competenze Ambientali”.

Vista la documentazione si ritiene, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, che tale Variante **non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

IL FUNZIONARIO
(arch. Beatrice Pagliero)

IL DIRIGENTE
(arch. Gianfranco Fiora)